

ADEMPIMENTI

Esterometro: chi è obbligato all'invio

di Alessandro Bonuzzi

Con la **circolare 26** del **13 dicembre 2018**, Assonime fornisce una disamina a 360 gradi del nuovo adempimento denominato **“esterometro”** che decorrerà dal 1° gennaio 2019.

In particolare, l'apprezzabile documento illustra le **caratteristiche** dell'obbligo e le sue **concrete modalità applicative**, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in occasione della pubblicazione delle **FAQ** nell'area tematica del proprio sito dedicata alla fatturazione elettronica.

Va fin da subito precisato che l'introduzione dell'esterometro – o **spesometro transfrontaliero** – si è resa necessaria al fine di portare a conoscenza del Fisco i dati delle **operazioni che non transitano attraverso il SdI**, atteso che dal 2019 è stato **abrogato** l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati delle fatture emesse e ricevute (cd. **spesometro**).

L'obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda **tutti i soggetti passivi d'imposta stabiliti** nel territorio dello Stato per le **operazioni rese o ricevute** a o da **soggetti non stabiliti in Italia**.

È quindi fondamentale capire quando un **soggetto passivo** va considerato stabilito in Italia e quando invece deve essere considerato residente in **altro paese Ue** o all'**estero**.

Ebbene, un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi **domiciliato** o ivi **residente**, sempreché, in quest'ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell'Italia. Rappresenta un soggetto stabilito anche la **stabile organizzazione Iva** in Italia di un soggetto domiciliato e residente all'estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute ([articolo 7, comma 1, lett. d\), D.P.R. 633/1972](#)).

Invece, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo *status* di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è “solo” **identificato direttamente** o ha nominato un **rappresentante Iva** italiano. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, “*il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia*”.

In pratica, quindi, sotto il profilo soggettivo, l'ambito applicativo dell'esterometro coincide con quello della fatturazione elettronica rivolgendosi ai **soggetti passivi d'imposta residenti stabiliti in Italia**, con la differenza che:

- l'obbligo della **fatturazione elettronica** riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte **soggetti residenti stabiliti in Italia**;
- lo **spesometro transfrontaliero** riguarda le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**.

La circolare in commento, poi, dedica un paragrafo all'individuazione dei **soggetti residenti esonerati dal nuovo obbligo**. Trattasi di coloro che sono altresì esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, a conferma di come l'esterometro e la fatturazione elettronica risultino **allineati**. In particolare, rientrano nella semplificazione, in primo luogo, i piccoli contribuenti, ossia le imprese e i professionisti in **regime di vantaggio** e quelli che applicano il **regime forfetario**. Godono dell'esclusione anche i **produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972**.

A queste due categorie, per così dire "ordinarie", se ne aggiungono altre due per effetto delle modifiche al **D.L. 119/2018** (cd. Decreto fiscale 2018) introdotte durante il relativo **iter di conversione**. Il riferimento è:

- alle **associazioni sportive dilettantistiche** che hanno optato per il **regime 389/1991** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito **proventi non superiori a 65.000 euro nell'ambito della propria attività commerciale**;
- a coloro che sono tenuti all'**invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria** (farmacie, medici, eccetera). Si noti che l'esonero è limitato al **solo periodo d'imposta 2019** e alle **sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS**.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)